

Monza, 27 gennaio 2017

CIRCOLARE DELLO STUDIO
Circolare n. 1702

Fonti: Legge, prassi
Soluzioni24-II Sole24ore
Sistema Frizzera

Oggetto: Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016)
Disposizioni in materia di IVA
Disposizioni in materia di Imposta di registro
Novità Professionisti
Disposizioni in materia di Società

1. PREMESSA

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (si veda anche l'Avviso di rettifica nella G.U. 22.12.2016, n. 298) la L. 11.12.2016, n. 232, in vigore dall'1.1.2017, contenente disposizioni in merito al bilancio di previsione dello Stato per il 2017 e al bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (cd. Legge di Bilancio 2017). La legge si compone di 19 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le novità fiscali.

Di seguito si illustrano le novità più rilevanti in tema di IVA, Imposta di registro, Professionisti e Società.

IVA

2. GRUPPO IVA - INTRODUZIONE (co. 24-31, L. 232/2016)

La Legge di Bilancio 2017, con il nuovo Titolo V-bis nel D.P.R. 633/1972, composto da 11 articoli, introduce la disciplina del Gruppo Iva, utilizzabile dal 2018.

In particolare, il nuovo art. 70-bis, D.P.R. 633/1972, riguardante i requisiti soggettivi per la costituzione, dispone che possono partecipare al Gruppo Iva i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.

Specificamente, si considera sussistente un vincolo finanziario, ex art. 2359 c.c., qualora, almeno dall'1.7 dell'anno precedente: tra i soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; i soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Si è invece in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti sia riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione: svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; svolgimento di attività complementari o interdipendenti; svolgimento di attività che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi Iva esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Il Gruppo Iva si costituisce a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi Iva per i quali ricorrono congiuntamente i citati vincoli. Per la costituzione, il rappresentante del Gruppo Iva deve presentare una dichiarazione telematica. Se tale dichiarazione è presentata:

- dall'1.1 al 30.9, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- dall'1.10 al 31.12, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

Permanendo gli evidenziati vincoli, l'opzione è vincolante per 3 anni. Trascorso il primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

La nuova disciplina prevede inoltre che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tali operazioni effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo Iva mentre quelle effettuate nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

3. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGIME FORFETARIO (co. 50, L. 232/2016)

Si premette che, in presenza di determinati requisiti, le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'Iva.

Attraverso la modifica dell'art. 90, co. 2, L. 289/2002, è aumentato a Euro 400.000 il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l'accesso all'evidenziato regime.

4. CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (co. 537-539, L. 232/2016)

Il nuovo co. 3-bis dell'art. 3, D.P.R. 21.12.1996, n. 696 prevede che lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o del committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione; tale disposizione si applica alle operazioni effettuate dall'1.1.2018.

5. PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE INDIVIDUALI - NOTE di VARIAZIONE (co. 567, L. 232/2016)

Si dispone, attraverso l'abrogazione dei co. 4, 6 ed 11 ed il secondo periodo del co. 5, la modifica dell'art. 26, D.P.R. 633/1972 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ovvero di un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese.

6. ALIQUOTE IVA 2017 - SOPPRESSIONE DELL'AUMENTO (co. 631, L. 232/2016)

Attraverso la modifica dell'art. 1, co. 718, lett. a), L. 23.12.2014, n. 190, il differimento dell'aumento dell'aliquota Iva del 10% di 3 punti percentuali è portato all'1.1.2018; inoltre, è previsto l'aumento dell'aliquota Iva del 22% di 3 punti percentuali dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dall'1.1.2019.

IMPOSTA DI REGISTRO

7. TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE (CO. 32, L. 232/2016)

Attraverso la modifica all'art. 16, D.L. 14.2.2016, n. 18, conv. con modif. dalla L. 8.4.2016, n. 49, gli atti e provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su immobili a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, emessi nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare o di vendita ex art. 107, R.D. 16.3.1942, n. 267, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 200 ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (in luogo dei precedenti 2 anni).

Laddove non si realizzi il trasferimento entro i 5 anni, le imposte in questione sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30%, con gli interessi di mora, ex art. 55, co. 4, D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tali disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 fino al 30.6.2017 (in luogo del 31.12.2016).

Fondi rustici nei territori montani (co. 47, L. 232/2016): per quanto relativo ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani per l'arrotondamento della proprietà contadina, è riconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 9, D.P.R. 29.9.1973, n. 601, consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastali.

PROFESSIONISTI

8. LAVORATORI RIMPATRIATI (co. 150 e 151, L. 232/2016)

Per quanto concerne il regime speciale per i lavoratori rimpatriati, con la modifica dell'art. 16, D.Lgs. 14.7.2015, n. 147, tale regime si applica anche ai redditi di lavoro autonomo, e non più solo ai redditi di lavoro dipendente. Inoltre, il reddito prodotto in Italia dai lavoratori che vi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (e non più al 70%) del suo ammontare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2017 e, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche relativamente ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nello stesso anno 2016 hanno esercitato l'opzione ex co. 4 dell'art. 16, D.Lgs. 147/2015.

Le condizioni previste dallo stesso art. 16, co. 1, lett. b) e d), D.Lgs. 147/2015, per il riconoscimento dell'agevolazione non si applicano ai lavoratori autonomi.

Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2017, inoltre, il beneficio in parola si applica anche ai cittadini di Stati extra Ue con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea e che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

9. GESTIONE SEPARATA INPS - RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (co. 165, L. 232/2016)

A decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247 è stabilita nella misura del 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati.

SOCIETÀ

10. START-UP INNOVATIVE - INVESTIMENTI (co. 66 e 69, L. 232/2016)

In merito agli investimenti in start-up innovative, l'art. 29, co. 1 e 3, D.L. 18.12.2012, n. 179 riconosce, in capo agli investitori, la detrazione Irpef del 19% degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a Euro 500.000, per ciascun periodo d'imposta; tramite l'inserimento del co. 3-bis a tale articolo si stabilisce che dal 2017 l'investimento massimo detraibile è aumentato a Euro 1.000.000.

I co. 4 e 5 di tale articolo prevedono altresì la deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti effettuati per un importo non superiore a Euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta; con la modifica dei co. 3 e 5, si dispone che, ai fini della detraibilità/deducibilità, l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Inoltre, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, l'art. 29, co. 7, D.L. 179/2012 dispone che la detrazione Irpef spetta in misura pari al 25% mentre la deduzione Ires spetta in misura pari al 27%. Con l'aggiunta dell'art. 7-bis è confermato che dal 2017 la detrazione (19% - 25%) e la deduzione (20% - 27%) sono aumentata al 30%.

Si stabilisce inoltre che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

STUDIO DE STEFANO

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento o assistenza.

Distinti saluti.